

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1817-bis**

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 4, commi da 23 a 26, del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1817

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

Disposizioni in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, le parole: «di euro 0,52», sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008»;

b) al comma 11:

1) al secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

2. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

3. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del

1998, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4. La misura del compenso di cui ai commi 2 e 3 può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.

